

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 15, 40, 41, 56, 57, 58, 59, 27/1, lett. n), (pestare, calpestare o scalciare un avversario), art. 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), e 27/2, lett. b), (circostanza aggravante della manifesta vulnerabilità della persona offesa), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento Giudice Sportivo Nazionale impugnato, con cui il Sig. Niccolò Elianto Grassi, giocatore e tesserato della Rugby Parabiago SSDARL, è stato sanzionato con la squalifica di sette settimane (dal 12/5/2025 al 29/6/2025 compresi);
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 17 maggio 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello
(Avv. Achille Reali)

